



ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 318 del 30.11.2022

Sommario

• Art. 1 Oggetto del regolamento	2
• Art. 2 Definizione di patrocinio	2
• Art. 3 Caratteristiche delle iniziative	2
• Art. 4 Criteri per la concessione.....	2
• Art. 5 Uso del logo.....	3
• Art. 6 Modalità di richiesta del patrocinio	3
• Art. 7 Revoca.....	3
• Art. 8 Verifica e controlli	4
• Art. 9 Entrata in vigore	4



Art. 1

Oggetto del regolamento

Con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo del logo dell'INGV.

Art. 2

Definizione di patrocinio

Il patrocinio rappresenta una forma di adesione e una manifestazione di apprezzamento dell'INGV ad iniziative valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il patrocinio non è mai concesso con riferimento ad attività generali, ma solo per singole iniziative o per attività programmate in un arco di tempo definito.

Art. 3

Caratteristiche delle iniziative

L'INGV può assicurare il proprio sostegno in forma diretta o indiretta, e precisamente come:

- a) concessione di patrocinio gratuito;
- b) concessione di patrocinio oneroso fino a un massimo di €. 10.000,00 per ciascun evento

Tali iniziative per le quali è possibile richiedere il patrocinio dell'INGV devono:

- essere manifestazioni, in qualunque forma organizzate, su tematiche di interesse scientifico ricomprese nei compiti istituzionali dell'INGV ovvero che abbiano attinenza con le attività di divulgazione a carattere scientifico e tecnologico.
- garantire la libera espressione delle opinioni, nel caso in cui si tratti di convegni, dibattiti e simili.

La concessione del patrocinio non comporta alcun coinvolgimento dell'INGV in termini organizzativi ed esclude ogni responsabilità connessa con lo svolgimento dell'evento patrocinato e con i contenuti dello stesso.

Art. 4

Criteri per la concessione

La concessione del Patrocinio viene decisa sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'INGV;
- b) il carattere locale, nazionale o internazionale;



- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati;
- d) assenza di scopo di lucro del soggetto che richiede il patrocinio;
- e) collaborazione con istituti/enti di ricerca o di studio (Università), organismi culturali e istituzioni pubbliche.

Il patrocinio non è accordato in via permanente, ma è concesso per ogni singola iniziativa che deve essere temporalmente determinata e non è suscettibile di estensione, per analogia, ad altre iniziative connesse o affini, anche se realizzate dallo stesso soggetto richiedente, per le quali dovrà essere formulata una nuova richiesta.

Art. 5 **Uso del logo**

La concessione del patrocinio non dà direttamente diritto all'uso del logo INGV.

Per le iniziative ritenute di elevato rilievo per il loro valore scientifico e per le loro finalità specifiche, può essere concesso, se richiesto, l'utilizzo del logo INGV.

Il logo INGV non deve essere utilizzato o apposto in corrispondenza di sponsor o patrocinatori privati commerciali e non deve essere utilizzato in modo da ingenerare confusione con quello di altri enti pubblici o privati.

Art. 6 **Modalità di richiesta del patrocinio**

I soggetti che intendono richiedere il patrocinio dell'INGV devono inviare una richiesta di patrocinio all'attenzione del Presidente dell'Istituto almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve essere corredata da documentazione ed ogni altro elemento utile ai fini della valutazione dell'iniziativa.

Il patrocinio viene concesso dal Presidente dell'INGV, con comunicazione scritta al richiedente, entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale la richiesta si intenderà rigettata, senza necessità di una sua formalizzazione scritta.

Il patrocinio oneroso viene concesso dal Presidente mediante emanazione di apposito decreto, previo accertamento della copertura finanziaria da parte degli Uffici competenti.

Art. 7 **Revoca**

L'INGV potrà revocare in ogni momento la concessione del patrocinio, qualora dovesse riscontrare, da parte del soggetto beneficiario, una condotta in contrasto con quanto previsto nel presente Regolamento, ovvero tale da poter arrecare pregiudizio all'immagine stessa dell'INGV, riservandosi ogni azione per difendere diritti e immagine.

L'INGV potrà revocare la concessione del patrocinio in caso di mancato rispetto, da parte del beneficiario, di quanto definito dal presente Regolamento e/o dichiarato nella richiesta di patrocinio. In caso di revoca della concessione del patrocinio nessuna pretesa di rimborso di somme potrà

essere avanzata dal soggetto beneficiario o da terzi comunque coinvolti nell'iniziativa per la quale il patrocinio è stato concesso.

Art. 8
Verifica e controlli

Qualora il patrocinio o il logo dell'INGV venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'istituto si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine presso le sedi giudiziarie competenti

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito WEB dell'Istituto.